

Fondo di integrazione salariale (FIS) – Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con la circolare n. 176/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

L'analisi della disciplina relativa all'assegno di solidarietà garantito dal FIS, contenuta nell'art. 31 del decreto legislativo n. 148/2015 e nell'art. 6 del D.I. n. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all'ipotesi di presentazione tardiva dell'istanza, a seguito delle quali è stato richiesto un intervento chiarificatore al Ministero.

Le disposizioni normative sopra citate prevedono che le istanze di accesso all'assegno di solidarietà garantite dal FIS siano presentate in via telematica all'INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell'attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502 del 3 marzo, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda.

Quest'ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell'attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà.

Il Direttore Generale